

Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - immediatezza della contestazione - funzione - difesa del lavoratore - bilanciamento con il tempo necessario per l'accertamento dell'addebito – condizioni - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 29627 del 16/11/2018

In tema di contestazione delle sanzioni disciplinari, lede il principio di immediatezza, determinando l'illegittimità della sanzione irrogata, la condotta del datore di lavoro che, a fronte della sostanziale ammissione dei fatti da parte del lavoratore, glieli contesti a distanza di tre mesi dall'accertamento senza che sussista la necessità di ulteriore istruttoria, dovendo il datore procedere alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, atteso che il ritardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e, in particolare, il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di lavoro alla condotta inadempiente.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 29627 del 16/11/2018